

Comune di Sondrio

Collegio dei Revisori

VERBALE N. 28/2022 del 5/12/2022

OGGETTO: ipotesi di intesa ccddi personale dirigente – anno 2022.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
nelle persone dei Sig.ri:

Presidente	Romagnoli Rosanna
Componente	Gatti Luciano Angelo
Componente	Pellegrino Agostino

premessi che

l'articolo 3, comma 1, del DL 10/10/2012, n. 174 ha modificato l'art. 239 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) inerente le funzioni dell'organo di revisione, ampliando le materie e gli atti sui quali i Revisori sono tenuti ad esprimere pareri secondo le modalità stabilite dal regolamento;

ricevuti

i seguenti documenti:

- ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dirigente del Comune di Sondrio, sottoscritto il 30/11/2022;
- relazione illustrativa all'ipotesi di intesa elaborata dalla delegazione di parte pubblica;
- relazione tecnico-finanziaria all'ipotesi di intesa elaborata dalla delegazione di parte pubblica;
- determinazione reg. gen. n. 1308/2022;

esprime le seguenti considerazioni:

a) con riferimento alla RELAZIONE ILLUSTRATIVA

MODULO 1: ILLUSTRAZIONE ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL CONTENUTO

Non si rilevano aspetti di criticità relativamente all'iter procedurale seguito per la definizione dell'ipotesi di intesa di ccddi del personale dirigente del Comune di Sondrio prevista dall'art. 45 del CCNL 17/12/2020.

Il modello di relazioni sindacali utilizzato è quello della contrattazione, avendo il comune di Sondrio in servizio 3 dirigenti.

La contrattazione è stata preceduta dall'adozione del piano della performance previsto dall'art. 10 del d. lgs. 150/2009, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 159/2022 relativamente al triennio 2022/2024. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 89/2022 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2022-2024 che include il Programma per la Trasparenza e l'Integrità di cui all'art. 10 del d. lgs. n. 33/2013, nel rispetto del Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 8 dell'art. 10 del d. lgs. n. 33/2013.

La relazione della performance è stata validata dal Nucleo di valutazione con riferimento all'anno 2021 ed approvata dalla giunta comunale con deliberazione n. 179/2022; per l'anno 2022 sono stati fatti dei monitoraggi parziali; la relazione finale potrà essere validata solo al termine del processo di verifica dei risultati.

La trattativa si è sviluppata tenendo conto dell'atto di indirizzo formulato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 248/2021, relativo al quadriennio 2021/2024.

La contrattazione si è svolta nell'ambito delle materie previste dall'art. 45 del CCNL 17/12/2020 e con riferimento all'anno 2022 per la parte economica ed al ccdi stipulato il 23/12/2022 relativo al triennio 2021/2023 per quella normativa. Di seguito si riporta pertanto quando già esposto con riferimento al ccdi stipulato il 23/12/2021, evidenziando le parti modificate dall'ipotesi di preintesa.

MODULO 2: ILLUSTRAZIONE ARTICOLATO

Articolo e materia dell'ipotesi di preintesa	Compatibilità legislativa e contrattuale
1. Campo di applicazione 1. Preintesa	Individua il campo di applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo relativo alla parte economica 2022 ed al triennio normativo 2021/2023, con ipotesi di revisione in considerazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e della normativa applicabile tempo per tempo
2. Criteri generali per l'utilizzo delle risorse 2. Preintesa	Art. 45, comma 1, lettera a) del CCNL 17/12/2020 Art. 31 CCNL 17/12/2020
3. Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato	Art. 45, comma 1, lettera b) del CCNL 17/12/2020
4. Risorse previste da specifiche disposizioni di legge	Art. 45, comma 1, lettera e) del CCNL 17/12/2020
5. Incarichi ad interim, clausola di salvaguardia, compensi professionali e distacco sindacale	Artt. 45, 58 e 61 del CCNL 17/12/2020
6. Disposizioni in materia di sciopero	Art. 45, comma 1, lettera f) del CCNL 17/12/2020
7. Welfare integrativo	Art. 45, comma 1, lettera d) del CCNL 17/12/2020
8. Norme finali 3. Preintesa	Rinvio al CCNL vigente tempo per tempo

L'ipotesi di preintesa disciplina in modo esaustivo tutti gli istituti trattati.

Per quanto sopra esposto il Collegio ritiene che la contrattazione si sia correttamente svolta all'interno degli ambiti di competenza così come delineati dalla normativa di volta in volta richiamata, nel rispetto dei margini stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla legislazione vigente con riferimento ai singoli istituti.

b) con riferimento alla RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

MODULO I: LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I – RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'

L'ammontare delle risorse fisse, considerando tali quelle così definite dall'art. 57, comma 2, lettera a) del CCNL e quelle derivanti dall'art. 56 del medesimo CCNL, è pari ad € 68.610,77, così determinato:

descrizione	Importo 2021
Unico importo consolidato – art. 57, c. 2, lett. A) CCNL	65.074,40
Incrementi ex art. 56 CCNL 17/12/2020	3.536,37
totale	68.610,77

Si attesta la regolarità delle singole voci di costituzione del fondo sulla base dei richiami normativi riportati nella tabella stessa.

SEZIONE II – RISORSE VARIABILI

L'importo delle risorse variabili ammonta ad € 77.673,39, di cui euro 2.338,39 costituiti da economie anni precedenti, come di seguito illustrato:

Risorse variabili	Importo 2022
Rec. ev. ICI (art. 3 c. 57 l 662/96, art. 59 c. 1 D. lgs. 446/97)	1.000,00
Specifiche disposizioni di legge (art. 43 l 449/97)	74.335,00
Economie anni precedenti	2.338,39
Incentivi reg. entrate – art. 1 c. 1091 l. 145/2018*	0
Totale risorse variabili	77.673,39

* risorse da determinare in funzione dello specifico regolamento, non soggette ai vincoli sul fondo per espressa previsione della normativa che le prevede.

Si attesta la regolarità delle singole voci di costituzione del fondo sulla base dei richiami normativi riportati nella tabella stessa.

SEZIONE III – DECURTAZIONI DEL FONDO

L'art. 9, comma 2-bis, del d. l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, così come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che:

“2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”

Ai sensi della norma citata – così come intesa sulla base della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 13/2016 (prot. n. 35596 del 15/04/2016) sulle risorse stabili va applicata una decurtazione permanente di importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014.

Il Collegio, dopo aver verificato che nell'anno 2014 non ricorrevano i presupposti per applicare riduzioni, accerta che sul fondo 2022 non deve essere effettuata nessuna decurtazione ai sensi della normativa richiamata.

L'art. 23, comma 2, del D. lgs. 75/2017 prevede che *“...omississ... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. ...omississ...”*.

L'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, ultima parte, dispone: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

In relazione all'adeguamento del limite di cui all'art. 23 del d. lgs. 75/2017 previsto dall'art. 33 del d.l. 34/2019, si prende atto che il numero dei dipendenti in servizio non è variato e che, al netto delle voci non rilevanti ai fini del rispetto del limite del fondo, da non considerare in tale contesto, l'importo del fondo è rimasto invariato e, pertanto, nessun adeguamento ai sensi dell'art. 33 del d.l. 34/2019 deve essere effettuato.

SEZIONE IV – SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Il Collegio, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, certifica che la costituzione del fondo per retribuzione di posizione e di risultato è avvenuta nel rispetto della normativa vigente, anche con riguardo alle riduzioni da operare e certifica l'ammontare complessivo del fondo per l'anno 2022 in € 146.284,16 come da seguente prospetto:

IMPORTO TEORICO RISORSE FISSE	68.610,77
Totale decurtazioni su risorse fisse	0
IMPORTO RISORSE FISSE 2022	68.610,77
IMPORTO TEORICO RISORSE VARIABILI	77.673,39
Totale decurtazioni su risorse variabili	0
IMPORTO RISORSE VARIABILI 2022	77.673,39
IMPORTO FONDO 2022	146.284,16

SEZIONE V – RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Sezione non pertinente allo specifico accordo.

MODULO II: DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I – DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DALL'IPOTESI DI PREINTESA

L'importo delle risorse destinate obbligatoriamente dal CCNL al finanziamento della retribuzione di posizione – stabilita nell'importo minimo di euro 11.942,67 dal CCNL 17/12/2020 - e quindi non suscettibile di modifica in sede di contrattazione è pari ad € 47.770,68 contenuto nei limiti delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità.

SEZIONE II – DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALL'IPOTESI DI PREINTESA

La contrattazione ha destinato le risorse variabili nonché la parte residuale delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato nel rispetto del limite previsto dall'art. 57, comma 3, del CCNL 17/12/2020.

SEZIONE III – DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE

Sezione non pertinente allo specifico accordo.

SEZIONE IV – SINTESI DELLA DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

L'ipotesi di preintesa ha definito completamente la destinazione delle risorse decentrate.

SEZIONE V – DESTINAZIONI TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL'ESTERNO DEL FONDO

Sezione non pertinente allo specifico accordo.

SEZIONE VI – ATTESTAZIONE MOTIVATA, DAL PUNTO DI VISTA TECNICO-FINANZIARIO, DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI CARATTERE GENERALE

Con riferimento ad un'analisi più generale della parte finanziaria dell'ipotesi di intesa, il Collegio osserva che è stato rispettato l'equilibrio fondamentale per cui la parte "obbligatoria" di retribuzione di posizione è finanziata con risorse aventi carattere di stabilità.

Si da' atto che, ai sensi della circolare della Dipartimento della Funzione Pubblica n. 8/2010, sulla retribuzione di risultato non ci sono decurtazioni da applicare per effetto dell'art. 71, comma 1, del d.l. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008.

MODULO III: SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO PRECEDENTE

Dopo aver verificato la regolarità delle poste costitutive del fondo e la non applicabilità della decurtazione prevista dall'art. 9, comma 2-bis, del d. l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, così come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Collegio accerta che il fondo 2022, al netto delle somme non rilevanti ai fini del limite, rispetta il limite del fondo 2016, limite che non necessita di adeguamenti ai sensi dell'art. 33 del dl 34/2019 come innanzi precisato:

importo fondo anno 2016	140.409,79
Importo fondo anno 2022 – risorse soggette al limite	140.409,40

Il numero dei dirigenti in servizio è rimasto costante dall'1/1/2015 in 3 dirigenti.

Si raccomanda che la dinamica relativa alla spesa per il fondo retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti sia attentamente monitorata in quanto tale aggregato di spesa è rilevante ai fini del concetto di "spesa di personale" per la quale occorre rispettare i limiti previsti dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e s.m.i. .

MODULO IV: COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

SEZIONE I – ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA CHE GLI STRUMENTI DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PRESIDANO CORRETTAMENTE I LIMITI DI SPESA DEL FONDO NELLA FASE PROGRAMMATORIA DELLA GESTIONE

Il sistema contabile utilizzato dall'amministrazione è strutturato in modo da consentire la corretta imputazione delle spese derivanti dalla concertazione e da verificarne la compatibilità con gli stanziamenti ed i vincoli di bilancio. In particolare gli stanziamenti trovano integrale copertura nell'ambito del titolo I come segue:

- a) spesa relativa alla retribuzione di posizione, negli importi già definiti, cap. 200, cap. 211 e cap. 730 rispettivamente con riferimento al dirigente del settore servizi istituzionali, al dirigente del settore servizi finanziari ed istituzionale ed al dirigente del settore servizi tecnici;
- b) spesa per retribuzione di risultato, da corrispondere a consuntivo, al termine del processo di valutazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi cap. 8950, articoli 137, 148 e 114 per il pagamento, rispettivamente, delle competenze, degli oneri riflessi gravanti sul datore di lavoro e dell'Irap, con utilizzo del Fondo Pluriennale;
- c) spesa per incentivi per attività di accertamento ICI trova copertura al capitolo 1412, articoli 137, 148 e 114 per il pagamento, rispettivamente, delle competenze, degli oneri riflessi gravanti sul datore di lavoro e dell'IRAP;
- d) spesa per incentivi entrate ex l. 145/2018 trova copertura al capitolo 1414, articoli 137, 148 e 114 per il pagamento, rispettivamente, delle competenze, degli oneri riflessi gravanti sul datore di lavoro e dell'IRAP.

SEZIONE II – ESPOSIZIONE FINALIZZATA ALLA VERIFICA A CONSUNTIVO CHE IL LIMITE DI SPESA DEL FONDO DELL'ANNO PRECEDENTE RISULTA RISPETTATO

Non si registrano economie destinabili ad incremento del fondo per l'anno successivo.

SEZIONE III – VERIFICA DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELL'AMMINISTRAZIONE AI FINI DELLA COPERTURA DELLE DIVERSE VOCI DI DESTINAZIONE DEL FONDO

Sui capitoli di spesa indicati alla sez. I, lettera a) viene liquidata mensilmente la retribuzione di posizione spettante ai dirigenti, nell'importo stabilito con deliberazioni della Giunta Comunale n. 290/2021.

Con determinazione reg. gen. n. 1308/2022 si è provveduto al formale impegno contabile degli importi necessari al finanziamento della retribuzione di risultato tramite fondo pluriennale vincolato sul capitolo 8950/137.

Il cap. 8950 presenta poi i codici 148 e 114 sui quali sono allocate le risorse necessarie, rispettivamente, al pagamento degli oneri riflessi e dell'Irap; tenuto conto delle aliquote di tali oneri e tasse, gli stanziamenti sono adeguati all'integrale copertura di quanto indicato al codice 137.

Il Collegio dei Revisori, per le considerazioni illustrate analiticamente e qui da intendersi richiamate,

CERTIFICA

- ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D. lgs. 165/2001 la compatibilità economico finanziaria e normativa dell'ipotesi di intesa di ccdi del personale della dirigenza sottoscritto in data 30/11/2022 con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

- ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, la compatibilità con la normativa contrattuale e nazionale vigente in materia di contrattazione della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria predisposte dalla delegazione trattante di parte pubblica sull'ipotesi di intesa di ccdi sottoscritto in data 30/11/2022.

Sondrio, 5 dicembre 2022

Il Collegio dei revisori

Romagnoli Rosanna

Gatti Luciano Angelo

Pellegrino Agostino

documento firmato digitalmente ex d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.